

PROGETTO DI SCISSIONE PARZIALE

DI

“Mediobanca Premier S.p.A.”

A FAVORE DI

“Wise Dialog Bank S.p.A.”

(redatto ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*bis* del codice civile)



INDICE

1. PREMESSA	3
2. SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE	4
3. STATUTO DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI	5
4. COMPENDIO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER EFFETTO DELLA SCISSIONE.	5
5. RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA ASSEGNATE PARTECIPERANNO AGLI UTILI	6
6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE	7
7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI DIRITTI DIVERSI DALLE AZIONI	7
8. TRATTAMENTO RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI	7
9. AUTORIZZAZIONI	7



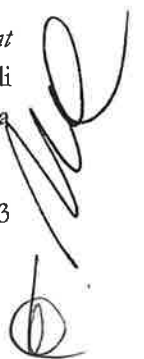
I Consigli di Amministrazione di “Mediobanca Premier S.p.A.” (di seguito, “Premier” o la “Società Scissa”) e di “Wise Dialog Bank S.p.A.” (di seguito, “Widiba” o la “Società Beneficiaria” e, unitamente alla Società Scissa, le “Società Partecipanti”) hanno redatto, ai sensi dell’articolo 2506-*bis* del codice civile, il presente progetto di scissione (di seguito, il “Progetto di Scissione Parziale”) concernente la scissione parziale di Premier a favore di Widiba (di seguito, la “Scissione Parziale”).

Il presente Progetto di Scissione Parziale è redatto sul presupposto che (i) al momento della stipula dell’atto di scissione sia iscritto presso i competenti uffici dei Registri delle Imprese l’atto di fusione per incorporazione della società “MEDIOBANCA – Banca di Credito Finanziario Società per Azioni” (“Mediobanca”), attuale unico socio di Premier, in “Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.” (di seguito, “BMPS”), attuale unico socio di Widiba (la “Fusione”); e (ii) la Data di Efficacia (come *infra* definita) della Scissione Parziale sia stabilita in un momento successivo alla data di efficacia della Fusione (e, dunque, dopo l’annullamento delle azioni Mediobanca, e del relativo *delisting* dalle negoziazioni dal mercato regolamentato Euronext Milan e dell’assunzione da parte di BMPS della posizione di socio unico titolare dell’intero capitale sociale di Premier).

1. PREMESSA

Preliminarmente, si dà atto che:

- a) in data 24 gennaio 2025, BMPS ha annunciato al mercato la decisione di promuovere un’offerta pubblica di scambio volontaria totalitaria (l’“Offerta”) ai sensi e per gli effetti degli artt. 102 e 106, comma 4, del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 (il “TUF”), nonché del regolamento approvato con delibera CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), avente ad oggetto la totalità delle azioni emesse da Mediobanca;
- b) l’Offerta si è conclusa in data 22 settembre 2025; ad esito della stessa BMPS è venuta a detenere complessivamente n. 702.254.055 azioni di Mediobanca, pari a circa l’86,3% del capitale sociale della stessa. In considerazione di ciò, Mediobanca è diventata società controllata da BMPS ai sensi e per gli effetti degli artt. 2359 del codice civile, 93 del TUF e 23 del Decreto Legislativo n. 385/93 s.m.i. (il “TUB”), nonché soggetta all’attività di direzione e coordinamento di BMPS ai sensi e per gli effetti dell’art. 61 del TUB e degli artt. 2497 e ss. del codice civile;
- c) in data 10 marzo 2026, in coerenza con il nuovo Piano Industriale 2026-2030 (il “Piano”) approvato da BMPS in data 26 febbraio 2026, i consigli di amministrazione di BMPS e Mediobanca, previo parere favorevole dei rispettivi Comitati per le Operazioni con Parti Correlate ai sensi del Regolamento Consob n. 1722/2010, hanno approvato un ampio progetto di riorganizzazione volto alla piena integrazione di BMPS e Mediobanca, che prevede:
 - (i) la Fusione per incorporazione di Mediobanca in BMPS, a seguito della quale, tra l’altro, BMPS risulterà titolare di tutte le numero 1.012.500.000 azioni che rappresentano l’intero capitale sociale di Premier;
 - (ii) l’assegnazione da parte di BMPS in favore di Premier delle attività di *corporate & investment banking* e *private banking* al servizio della clientela di fascia alta, ivi incluse le *branch* estere di Mediobanca, nonché della partecipazione in Assicurazioni Generali S.p.A. detenuta da



- Mediobanca medesima (e, ad esito della Fusione, da BMPS) e le partecipazioni in società che svolgono attività funzionali alle attività *core*; e
- (iii) l'assegnazione da parte di Premier in favore di Widiba delle attività relative alle reti di consulenti finanziari e *retail e affluent wealth management*, inclusi i rapporti contrattuali in essere con i clienti a operatività remota,

(le operazioni di cui ai punti (ii) e (iii), le “Operazioni di Riorganizzazione”).

La Fusione si pone in coerenza con gli indirizzi approvati da BMPS nel Piano e costituisce il presupposto essenziale, nonché il primo e fondamentale passaggio di un articolato progetto di riorganizzazione finalizzato a ridefinire l'assetto complessivo del Gruppo e a creare il perimetro societario all'interno del quale troveranno attuazione, in successione rispetto all'approvazione della Fusione, le Operazioni di Riorganizzazione appena descritte.

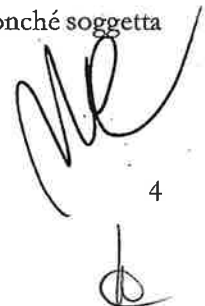
La Fusione e le Operazioni di Riorganizzazione sono finalizzate a dare piena attuazione agli obiettivi industriali e finanziari comunicati al mercato nel documento di offerta e nel piano approvato da BMPS, in quanto assicurano maggiore coerenza tra assetto societario, modello operativo e strategie di crescita. Con l'obiettivo finale di dare vita al terzo operatore bancario nazionale in termini di totale attivi, impieghi alla clientela, raccolta diretta e *total financial assets* e ad un *player* altamente diversificato, resiliente e con *capabilities* distintive e complementari in ciascuna area di *business* e significativo grado di innovatività e supporto alla crescita. In particolare, le Operazioni di Riorganizzazione approvate dai consigli di amministrazione delle Società Partecipanti si contestualizzano nelle attività di direzione e coordinamento poste in essere da BMPS quale capogruppo del gruppo bancario;

- d) viene proposto a BMPS, in qualità di socio unico di Widiba, e a Mediobanca, in qualità di attuale socio unico di Premier, di rinunciare, per quanto di propria competenza, alla redazione (i) delle situazioni patrimoniali previste dall'art. 2501-*quater* del codice civile; e (ii) delle relazioni previste dagli artt. 2501-*quinquies* (relazione dell'organo amministrativo) e 2501-*sexies* (relazione degli esperti sulla congruità del rapporto di cambio) del codice civile.

2. SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Società Scissa

“Mediobanca Premier S.p.A.”, che alla Data di Efficacia (come *infra* definita) assumerà la denominazione “Mediobanca S.p.A.” qualora a tale data non sia già intervenuta la scissione mediante scorporo di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. a favore di Mediobanca Premier S.p.A. (la “**Scissione mediante Scorporo**”) in virtù della quale tale denominazione sia già stata assunta, con sede in Milano, Viale Luigi Bodio n. 37, capitale sociale Euro 506.250.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 10359360152, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-1366710, iscritta all'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia al numero 5329, società con unico socio nonché soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte di BMPS.



Società Beneficiaria

“Wise Dialog Bank S.p.A.”, o, in forma abbreviata, “Banca Widiba” o “Widiba”, che alla Data di Efficacia assumerà la denominazione di Mediobanca Financial Advisor S.p.A., con sede in Milano, Via Messina n. 38, capitale sociale Euro 170.000.000,00 interamente versato, iscritta presso il Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio di Milano-Monza-Brianza-Lodi al numero di iscrizione e codice fiscale 08447330963, Repertorio Economico Amministrativo n. MI-2040086, società con unico socio.

3. STATUTO DELLE SOCIETA' PARTECIPANTI

Statuto della Società Scissa

Qualora non già avvenuto alla Data di Efficacia in virtù della Scissione mediante Scorporo, a seguito della Scissione Parziale, Premier modificherà la propria denominazione sociale in “Mediobanca S.p.A.” con corrispondente modificazione dell’art. 1 dello statuto sociale di Premier.

Qualora alla Data di Efficacia sia già intervenuta la Scissione mediante Scorporo, Premier avrà aumentato il proprio capitale sociale per Euro 493.750.000,00 mediante emissione di n. 987.500.000 azioni ordinarie, del valore nominale di Euro 0,50 (zero virgola cinquanta) ciascuna, a servizio della Scissione mediante Scorporo.

Il testo dello statuto vigente di Premier si allega al presente Progetto di Scissione Parziale sotto la lettera “A”.

Statuto della Società Beneficiaria

A seguito della Scissione Parziale, Widiba modificherà la propria denominazione sociale in Mediobanca Financial Advisor S.p.A., con corrispondente modificazione dell’art. 1 dello statuto sociale di Widiba

Il testo completo dello statuto vigente di Widiba (che alla data di efficacia della Scissione Parziale, assumerà la denominazione di Mediobanca Financial Advisor S.p.A.) con evidenza delle modifiche statutarie che entreranno in vigore alla data di efficacia della Scissione Parziale si allega al presente Progetto di Scissione Parziale sotto la lettera “B”.

4. COMPENDIO OGGETTO DI ASSEGNAZIONE PER EFFETTO DELLA SCISSIONE

Per effetto della Scissione Parziale, la Società Scissa assegna in favore della Società Beneficiaria un compendio patrimoniale avente ad oggetto tutti gli elementi dell’attivo e del passivo relativi (i) alla rete di consulenti finanziari e (ii) alle attività *retail* e *affluent wealth management* di Premier, inclusi i rapporti dei clienti dei consulenti finanziari e dei clienti ad operatività remota, oltre alle componenti operative, come puntualmente descritti, anche nei prospetti di dettaglio, nell’allegato “C” al presente Progetto di Scissione Parziale (il “**Compendio Scisso**”), allo stato – e fermo quanto di seguito precisato - individuato sulla base delle risultanze contabili del Compendio Scisso medesimo alla data del 31 dicembre 2025.

In particolare, il Compendio Scisso include, oltre agli elementi patrimoniali descritti nell’allegato “C”, tutte le attività e passività, cespiti, diritti, azioni, ragioni, obblighi, responsabilità, oneri, vincoli, gravami e situazioni giuridiche di qualsiasi natura che siano connessi, strumentali o correlati al compendio oggetto di Scissione Parziale, rimanendo quindi escluso dal patrimonio oggetto di Scissione Parziale qualunque altro elemento dell’attivo e del passivo della Società Scissa.

La Società Scissa assegnerà alla Società Beneficiaria il Compendio Scisso al valore contabile che si determinerà alla Data di Efficacia (come *infra* definita) nella misura di complessivi Euro 159.000.000,00, con effetto alla Data di Efficacia medesima. Tale compendio scisso includerà infatti l'incremento patrimoniale derivante dalla posizione attiva di linee di conto corrente aperte tra Premier e Mediobanca, e quindi da Mediobanca trasferite a BMPS per effetto della Fusione, per un importo pari a quanto necessario per neutralizzare lo sbilancio passivo al 31 dicembre 2025 del Compendio Scisso, maggiorato di 159 milioni di euro di dotazione patrimoniale, stimata come necessaria sulla base dei requisiti regolamentari al 31 dicembre 2025.

Per effetto della Scissione Parziale:

- a) alla Società Beneficiaria sarà quindi trasferito un patrimonio netto contabile pari a Euro 159.000.000,000, interamente imputato a riserva;
- b) il patrimonio netto della Società Scissa sarà ridotto di un ammontare pari al soprammenzionato patrimonio netto contabile, con riduzione di riserve di patrimonio netto.

La Scissione Parziale avverrà pertanto senza riduzione del capitale sociale della Società Scissa e senza aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria.

Il Compendio Scisso sarà assegnato alla Società Beneficiaria nella consistenza in cui si troverà, per effetto di quanto sopra previsto, alla Data di Efficacia (come *infra* definita).

Qualora, tra la data di riferimento delle risultanze contabili assunte a base del presente Progetto di Scissione Parziale (31 dicembre 2025) e la Data di Efficacia (come di seguito definita), per effetto della dinamica operativa aziendale, e/o di impedimento all'assegnazione di singole componenti del Compendio Scisso alla Società Beneficiaria o per qualsiasi altro motivo, si verificano (i) differenze nei valori contabili degli elementi patrimoniali attivi e passivi come sopra oggetto di assegnazione alla Società Beneficiaria e/o (ii) sostituzioni o variazioni di elementi patrimoniali (attivi o passivi) o altri rapporti o situazioni giuridiche ricompresi nel Compendio Scisso, tali circostanze, se necessario, saranno regolate dalle Società Partecipanti mediante appositi conguagli in denaro, reciproche poste di debito/credito ovvero con altre voci o rapporti di natura finanziaria; nel rispetto comunque dell'esigenza di corretta patrimonializzazione delle Società Partecipanti e di corretta formazione del capitale sociale della Società Beneficiaria.

Fermo quanto precede, eventuali sopravvenienze attive o passive che si dovessero manifestare successivamente alla Data di Efficacia (come *infra* definita) in relazione al Compendio Scisso assegnato alla Società Beneficiaria e agli elementi patrimoniali rimasti in capo alla Società Scissa rimarranno rispettivamente a beneficio o a carico, a seconda del caso, della Società Beneficiaria o della Società Scissa.

5. RAPPORTO DI CAMBIO, MODALITÀ DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI E DATA DALLA QUALE LE AZIONI DELLA SOCIETÀ BENEFICIARIA ASSEGNATE PARTECIPERANNO AGLI UTILI

Considerato che alla Data di Efficacia (come *infra* definita) della Scissione Parziale il capitale sociale della Società Scissa e il capitale sociale della Società Beneficiaria saranno interamente posseduti da BMPS, e che la Scissione Parziale avverrà senza aumento del capitale sociale della Società Beneficiaria, non si rende necessario definire i dati di cui ai numeri 3), 4) e 5) dell'art. 2501-ter, primo comma, del codice civile, richiamato in ambito di scissione dall'art. 2506-bis, primo comma, del codice civile.

6. DECORRENZA DEGLI EFFETTI CIVILISTICI, CONTABILI E FISCALI DELLA SCISSIONE

Subordinatamente all'avveramento (o, ove consentito, alla rinuncia) delle condizioni sospensive previste dal successivo Articolo 9, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2506-*quater* del codice civile, la Scissione Parziale oggetto del presente Progetto di Scissione Parziale avrà effetto civilistico (verso i terzi), successivamente all'efficacia della Fusione, a decorrere dalla data dell'ultima delle prescritte iscrizioni dell'atto di Scissione Parziale presso i competenti uffici dei Registri delle Imprese ovvero dalla data successiva indicata nell'atto medesimo (la "**Data di Efficacia**"). Da tale data le operazioni della Società Scissa inerenti al Compendio Scisso saranno imputate al bilancio della Società Beneficiaria.

Gli effetti fiscali della Scissione decorreranno anch'essi dalla predetta data.

7. TRATTAMENTO RISERVATO A PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI DIRITTI DIVERSI DALLE AZIONI

Non sussistono in alcuna delle Società Partecipanti categorie di soci aventi diritto a trattamenti particolari né possessori di diritti diversi dalle azioni.

8. TRATTAMENTO RISERVATO AGLI AMMINISTRATORI

Nel contesto della Scissione Parziale di cui al presente Progetto di Scissione Parziale, non sono previsti vantaggi particolari a favore dei soggetti cui compete l'amministrazione della Società Scissa o della Società Beneficiaria.

9. AUTORIZZAZIONI

La Scissione Parziale richiede l'ottenimento delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente, anche di settore, e così, segnatamente (le "**Autorizzazioni**"):

- a) le autorizzazioni della Banca Centrale Europea e/o della Banca d'Italia di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e relative disposizioni di attuazione,
- b) l'accertamento di cui all'art. 56 del TUB e relative disposizioni di attuazione in relazione alle modifiche statutarie della Società Beneficiaria, nonché in relazione alle modificazioni dello statuto di Premier derivanti dalla Scissione Parziale;
- c) l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'art. 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, in materia di esercizio dei poteri speciali in relazione a investimenti in settori strategici, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012 n. 56 e successive modifiche e integrazioni (la "**Normativa Golden Power**"), fermo restando che l'autorizzazione potrà essere espressa o tacita, allo spirare del termine di legge applicabile, ovvero tramite indicazione circa la non applicabilità della normativa Golden Power senza che il relativo provvedimento imponga prescrizioni e/o raccomandazioni; il tutto rimanendo stabilito che, in caso di emanazione, da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri, di un provvedimento contenente prescrizioni e/o raccomandazioni, la Società Scissa e la Società Beneficiaria potranno comunque conformarsi alle eventuali prescrizioni e/o raccomandazioni ricevute e quindi decidere di procedere con l'atto di Scissione Parziale;
- d) le ulteriori autorizzazioni che, ai sensi della normativa applicabile (italiana o estera), anche di settore, dovessero essere necessarie.



In considerazione della pendenza dell'offerta pubblica di scambio volontaria promossa da Intesa Sanpaolo S.p.A. – in data 8 giugno 2026 - avente ad oggetto la totalità delle azioni ordinarie di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., l'efficacia della Scissione Parziale qui regolata è subordinata al verificarsi dell'approvazione da parte dell'assemblea degli azionisti di BMPS delle Operazioni di Riorganizzazione, inclusive della Scissione Parziale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 104 del TUF.

Da ultimo, il perfezionamento della Scissione Parziale è subordinato all'avveramento (o, laddove consentito, alla rinuncia), entro la data di stipula dell'atto di Scissione Parziale, delle seguenti condizioni sospensive:

- (i) l'iscrizione presso i competenti uffici dei Registri delle Imprese dell'atto di Fusione;
- (ii) il rilascio delle summenzionate Autorizzazioni;
- (iii) l'assenza di qualsivoglia ordine, atto, ingiunzione e/o provvedimento dell'Autorità che impedisca l'esecuzione della Scissione Parziale;
- (iv) l'approvazione della Scissione Parziale da parte delle Assemblee straordinarie delle Società Partecipanti;
- (v) il completamento delle consultazioni sindacali ai sensi dell'art. 47 della Legge n. 428/1990, come successivamente modificato e integrato, in relazione alla Scissione Parziale.

*** **

Il Progetto di Scissione Parziale verrà depositato per l'iscrizione nei competenti Registri delle Imprese successivamente al rilascio dell'autorizzazione della Banca Centrale Europea e della Banca d'Italia di cui agli artt. 4 e 9 del Regolamento (UE) n. 1024/2013 e dell'art. 57 del TUB e delle relative disposizioni di attuazione.

La documentazione richiesta dall'art. 2501-*septies* del codice civile, come richiamato dall'art. 2506-*ter* del codice civile, sarà depositata nei termini e con le modalità previste ai sensi di legge e dei regolamenti applicabili.

Allegati:

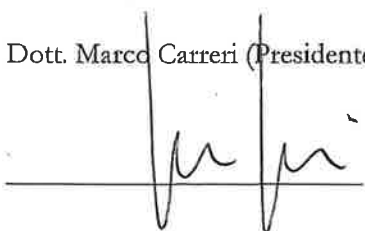
- A) Statuto vigente della Società Scissa
- B) Statuto vigente della Società Beneficiaria con evidenza delle modifiche statutarie dovute alla variazione di denominazione sociale
- C) Elementi patrimoniali assegnati alla Società Beneficiaria, con relativi prospetti di dettaglio

Milano, 30 giugno 2026

“Mediobanca Premier S.p.A.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Dott. Marco Carreri (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

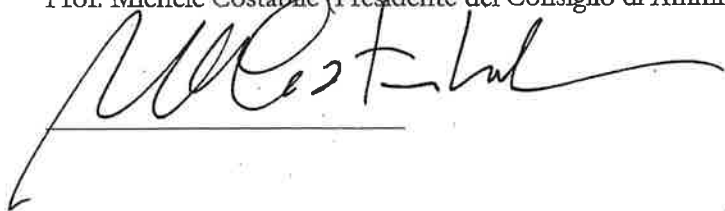


Milano, 30 giugno 2026

“Wise Dialog Bank S.p.A.”

Per il Consiglio di Amministrazione

Prof. Michele Costabile (Presidente del Consiglio di Amministrazione)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Costabile', is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the right.

Allegato "A" al N. 20381/11409 di rep.**Mediobanca Premier S.p.A.****STATUTO****(approvato dall'Assemblea del 18 novembre 2025)****Articolo 1**

E' costituita una Società per azioni denominata "Mediobanca Premier S.p.A.". La Società può utilizzare marchi e segni distintivi anche diversi dalla denominazione stessa, tra cui "CheBanca!" e "Micos".

La sede della Società è in Milano.

Essa, previe le autorizzazioni previste dalle vigenti disposizioni, può operare in Italia e all'estero. Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di istituire, trasferire e sopprimere sedi secondarie, filiali, succursali, dipendenze, agenzie, rappresentanze ed uffici o unità locali comunque denominate, in qualunque località in Italia e all'estero.

Il domicilio, numero di telefax, indirizzo di posta elettronica o altri indirizzi e recapiti dei Soci, per quel che concerne i loro rapporti con la Società, sono quelli risultanti dal Libro dei Soci.

Articolo 2

La durata della Società è fissata al 30 giugno 2100 e potrà essere prorogata.

Articolo 3

La Società ha per oggetto l'esercizio del credito e la raccolta del risparmio nelle sue varie forme. A tal fine può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari, di intermediazione nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale.

La Società fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena. Essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in base alle disposizioni del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 2497 e seguenti del Codice civile. In particolare, ai sensi dell'art. 61, comma 4, del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, la Società è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. emana per assicurare il rispetto e l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

Articolo 4

Il capitale sociale sottoscritto e versato è di Euro 506.250.000 (cinquecentoseimilioniduecentocinquantamila), rappresentato da n. 1.012.500.000 (unmiliardododicimilionicinquecentomila) di azioni nominative del valore nominale di Euro 0,50 cadauna e potrà essere aumentato per deliberazione dell'assemblea anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge.

Articolo 5

Le azioni sono nominative ed ogni azione dà diritto ad un voto.

Articolo 6

L'assemblea dei Soci è ordinaria e/o straordinaria ai sensi di legge ed è convocata dal Consiglio di Amministrazione anche fuori dalla sede sociale purché nell'ambito del territorio nazionale.

La convocazione delle assemblee dei Soci avviene mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare, ferma restando la facoltà dell'organo amministrativo di stabilire che l'assemblea si tenga esclusivamente mediante mezzi di videoconferenza o teleconferenza omettendo in tal caso l'indicazione del luogo fisico di svolgimento della riunione. La convocazione avviene mediante comunicazione scritta per via telematica ovvero con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea.

L'assemblea è inoltre convocata nei casi previsti dalla legge con le modalità e nei termini volta a volta previsti.

Per il diritto di intervento, per la validità di costituzione e delle deliberazioni e per la redazione dei verbali si osservano le norme di legge.

L'intervento in videoconferenza o teleconferenza è consentito purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare e la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti.

L'Assemblea ordinaria, all'atto della nomina e per l'intera durata del loro ufficio, stabilisce il compenso fisso per esercizio dei componenti del Consiglio di Amministrazione, da ripartirsi tra i singoli componenti secondo le determinazioni del Consiglio di Amministrazione medesimo. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce, sentito il parere del Collegio Sindacale, la remunerazione degli Amministratori investiti di particolari cariche prevista ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del Codice civile. Agli Amministratori che non siano Dirigenti del Gruppo spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

L'Assemblea ordinaria approva altresì le politiche di remunerazione a favore dei membri del Consiglio di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori della Società, così come eventuali piani di compensi basati su strumenti finanziari e i criteri per la determinazione del compenso da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o della carica, ivi compresi i limiti fissati a detti compensi secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea può fissare, con le maggioranze qualificate definite dalla normativa di vigilanza vigente, un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei dipendenti e dei collaboratori superiore al rapporto di 1:1 purché non eccedente quello massimo stabilito dalla normativa in materia pro tempore vigente.

Le deliberazioni concernenti la fusione nei casi previsti dagli articoli 2505 e 2505 – bis del codice civile, l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie, la riduzione del capitale sociale in caso di recesso del Socio, gli adeguamenti dello statuto a disposizioni normative, il trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale sono, nei limiti di legge, riservate al Consiglio di Amministrazione.

Articolo 7

L'assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, nell'ordine, dal Vice Presidente, se nominato, ovvero dall'Amministratore più anziano di età.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un Segretario, che può essere scelto anche all'infuori dei soci.

Le deliberazioni dell'assemblea sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Articolo 8

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese validamente per alzata di mano o con altra modalità, comunque palese, anche elettronica eventualmente proposta dal Presidente, salvo diversa inderogabile disposizione di legge.

Le deliberazioni dell'assemblea prese in conformità della legge e del presente statuto obbligano tutti i Soci ancorché dissenzienti o assenti.

Ai soci che non abbiano concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

- a) la proroga del termine;
 - b) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari,
- non spetta il diritto di recesso, relativamente a tutte o parte delle loro azioni.

Articolo 9

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 (cinque) a 11 (undici) membri.

L'Assemblea dei Soci provvede a deliberare il numero e ad eleggere i Consiglieri di Amministrazione. La durata del loro mandato è fissata in tre esercizi, salvo diversa disposizione della delibera di nomina, e sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio di Amministrazione devono possedere i requisiti e criteri espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, ivi inclusi quelli relativi alla disponibilità di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi.

Un numero di Amministratori almeno pari al 33%, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale, deve appartenere al genere meno rappresentato e almeno il 25% degli Amministratori, arrotondato all'unità più prossima al numero ottenuto applicando la predetta percentuale, deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente. Il venire meno del requisito di indipendenza in capo ad un Amministratore non ne determina la decadenza se i requisiti permangono in capo al numero minimo di Amministratori che devono possedere tale requisito. In caso di cessazione dalla carica di un Amministratore, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione mediante cooptazione di un nuovo componente assicurando il rispetto del numero minimo necessario di Amministratori indipendenti e di Amministratori appartenenti al genere meno rappresentato.

Per la nomina degli Amministratori, il rinnovo del loro mandato e la loro sostituzione, si applicano le norme di legge. Qualora per dimissioni o per altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati in assemblea, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tal caso, l'assemblea per la nomina del nuovo Consiglio è convocata con urgenza dagli amministratori rimasti in carica.

Non può essere eletto Consigliere chi abbia compiuto il settantacinquesimo anno di età.

Articolo 10

Il Consiglio di amministrazione, qualora non vi abbia già provveduto l'Assemblea, elegge tra i propri membri il Presidente e può eleggere un Vice Presidente, i quali rimangono in carica per tutta la durata del loro mandato di amministratori. Il Consiglio può inoltre nominare un Amministratore Delegato e un Direttore Generale.

Il Presidente, l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale devono possedere i requisiti specifici stabiliti dalla normativa vigente.

Non può essere nominato (i) Presidente o (ii) Amministratore Delegato e/o Direttore Generale chi abbia compiuto, rispettivamente, il settantesimo e il sessantacinquesimo anno di età.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente, ne fanno le veci, nell'ordine, il Vice Presidente, se nominato, e l'Amministratore più anziano di età. Il compimento dell'atto da parte del sostituto attesta l'assenza o l'impedimento del sostituto.

Il Presidente designa un Segretario il quale può essere scelto anche all'infuori dei suoi membri.

Articolo 11

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente, o da chi ne fa le veci, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due Amministratori, mediante comunicazione scritta per via telematica da spedire almeno 5 (cinque) giorni prima di quello fissato per l'adunanza; in caso d'urgenza detto termine può essere ridotto ad un giorno.

È ammessa la riunione o l'intervento per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia validamente deliberare anche in mancanza di formale convocazione ove siano presenti tutti i suoi membri e tutti i sindaci effettivi in carica.

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e la straordinaria amministrazione della Società, ad eccezione di quanto espressamente riservato dalla legge o dallo Statuto all'assemblea dei soci.

Fermo quanto previsto dalla legge e dalle disposizioni regolamentari e di vigilanza pro-tempore vigenti, e ferme altresì le competenze dell'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione:

- definisce ed approva le linee e gli indirizzi strategici, i piani industriali e finanziari, i budget, e le politiche di gestione dei rischi e dei controlli interni;
- nomina e revoca l'Amministratore Delegato, il Direttore Generale, i responsabili delle funzioni di revisione interna, di conformità, di anticiclaggio e di controllo dei rischi e il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;
- approva le relazioni trimestrali e semestrali e il progetto di bilancio di esercizio;
- definisce l'assetto complessivo di governo e approva l'assetto organizzativo della banca, garantendo la chiara distinzione di compiti e funzioni nonché la prevenzione dei conflitti di interesse;

- approva l'assunzione e la cessione di partecipazioni e rami di azienda.

Il Consiglio può delegare all'Amministratore Delegato le attribuzioni e le facoltà che ritiene opportune, salvo le limitazioni previste dalla legge o dallo statuto.

L'organo o gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio sindacale, con periodicità trimestrale, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società e dalle sue controllate.

Articolo 13

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare in verbali trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge ed essere firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario. Gli estratti dei verbali firmati dal Presidente o da due Amministratori presenti alla riunione e controfirmati dal Segretario fanno piena prova.

Articolo 14

Il Consiglio di Amministrazione costituisce al proprio interno i Comitati previsti dalla normativa vigente nonché gli altri comitati endo-consiliari e anche quelli manageriali ritenuti opportuni, determinandone attribuzioni, composizione e regole di funzionamento nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 15

Se nominato, l'Amministratore Delegato cura l'attuazione degli indirizzi strategici, del Risk Appetite Framework e delle politiche di governo dei rischi definiti dal Consiglio di Amministrazione ed è responsabile dell'adozione di tutti gli interventi necessari ad assicurare l'aderenza dell'organizzazione e del sistema dei controlli interni ai principi e requisiti regolamentari, monitorandone nel continuo il rispetto.

Articolo 16

Se nominato, il Direttore Generale ha la responsabilità dell'attività esecutiva curando la gestione operativa della Banca e l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione.

Articolo 17

Ricorrendone i presupposti, il Consiglio di Amministrazione nomina, previo parere del Collegio Sindacale, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, scelto tra i Dirigenti della Banca e che abbia svolto per almeno tre anni incarichi direttivi nel campo dell'amministrazione contabile della Banca, di altre società del Gruppo o presso altre banche di complessità almeno equivalente a quella della Banca.

Gli organi delegati e il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari effettuano le attestazioni relative all'informazione patrimoniale, economica e finanziaria prescritte dalla legge.

Articolo 18

La firma sociale spetta, con le modalità di cui al successivo comma:

- al Presidente, all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale, ove nominati;
- ai procuratori nominati per determinati atti o categorie di atti ed alle altre persone cui sia stata attribuita dal Consiglio di Amministrazione, nei limiti delle facoltà conferite.

La firma sociale è impegnativa quando sia fatta collettivamente da due delle persone autorizzate.

Il Consiglio di Amministrazione può tuttavia delegare propri componenti o personale dell'Istituto a firmare singolarmente determinate categorie di atti di ordinaria amministrazione.

Il Consiglio può attribuire al Presidente, all'Amministratore Delegato, al Direttore Generale, ove nominati, la facoltà di nominare procuratori speciali per determinati atti o categorie di atti stabilendone i limiti e le modalità.

Il Consiglio può anche conferire ad altre Società ed enti la facoltà di firmare in nome e per conto della Società, per determinati atti o categorie di atti, limitatamente alle operazioni effettuate per suo conto; in tal caso le Società ed enti autorizzati faranno precedere alla loro firma sociale nei modi e nei termini stabiliti dai loro statuti, la dizione "per procura Mediobanca Premier S.p.A." o "per procura CheBanca!".

La facoltà di rappresentare la Società quale socio, sia in proprio che per conto terzi, in sede di costituzione di Società e nelle assemblee di altre Società, potrà essere esercitata anche singolarmente dal Presidente, dall'Amministratore Delegato, dal Direttore Generale, ove nominati, e dalle persone espressamente designate dal Consiglio di Amministrazione.

La firma sociale e la rappresentanza della Società di fronte ai terzi, anche in giudizio, in qualsiasi sede giudiziaria ed amministrativa e per ogni grado di giurisdizione, compresi i giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di promuovere azioni ed istanze giudiziarie e di nominare avvocati spettano singolarmente al Presidente del Consiglio di Amministrazione ed agli Amministratori designati a tale scopo dal Consiglio di Amministrazione.

Articolo 19

L'assemblea ordinaria nomina un Collegio Sindacale composto da tre Sindaci effettivi, tra i quali elegge il Presidente, e due supplenti. Al fine di garantire il rispetto dell'equilibrio fra i generi, anche in caso di sostituzione, un Sindaco effettivo e uno supplente devono appartenere al genere meno rappresentato.

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sulla corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, del sistema di gestione e controllo dei rischi nonché sulla completezza, adeguatezza, funzionalità e affidabilità del sistema dei controlli interni e del Risk Appetite Framework.

Il Collegio Sindacale è investito dei poteri previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti, e riferisce a Banca d'Italia in merito a irregolarità gestionali o violazioni della normativa riscontrate nello svolgimento dei propri compiti.

I Sindaci Effettivi e supplenti sono rieleggibili.

Per la nomina e le attribuzioni dei Sindaci, la determinazione del loro compenso e la durata dell'ufficio, si osservano le norme di legge, di statuto, o regolamentari. Ai sindaci spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale devono possedere i requisiti e criteri espressamente previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, ivi inclusi quelli relativi alla disponibilità di tempo e gli specifici limiti al cumulo degli incarichi.

I componenti del Collegio Sindacale non possono ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del gruppo nonché in società nelle quali la banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalle Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia.

È ammessa la riunione o l'intervento per videoconferenza o teleconferenza, purché sia garantita l'esatta identificazione delle persone legittimate a presenziare, la possibilità di intervenire oralmente, in tempo reale, su tutti gli argomenti, nonché la possibilità per ciascuno di ricevere o trasmettere documentazione.

Articolo 20

La revisione legale è esercitata da una Società di Revisione iscritta nell'apposito registro.

Per la nomina, i compiti, i poteri e le responsabilità si applicano le previsioni di legge.

Articolo 21

L'esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio dell'esercizio e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea.

L'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata dal Consiglio di Amministrazione entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

Articolo 22

L'assemblea dei soci delibera in merito al riparto dell'utile netto di esercizio, dopo l'assegnazione del 5% alla riserva legale - sino a quando questa non abbia raggiunto i limiti di legge - e ad ogni altro stanziamento prudenziale che l'assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, deliberasse per incrementare la suddetta riserva o per costituire altre di carattere straordinario o speciale.

Articolo 23

In caso di scioglimento della società, l'Assemblea - ferma l'osservanza delle norme inderogabili di legge - determina le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori determinandone i poteri.

Articolo 24

Per tutto quanto non espressamente contemplato nel presente statuto, valgono le disposizioni di legge.

F.to Andrea De Costa notaio

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo a sensi dell'art. 22, D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82 , in termine utile di registrazione per il Registro Imprese di Milano -Monza-Brianza-Lodi

Firmato Andrea De Costa

Milano, 20 novembre 2025

Assolto ai sensi del decreto 22 febbraio 2007 mediante M.U.I.

Statuto sociale

TITOLO - I

COSTITUZIONE- DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

- Articolo 1 -

1. È costituita una Società per azioni sotto la denominazione Mediobanca Financial Advisor S.p.A. “Wise Dialog Bank S.p.A.”, o, in forma abbreviata, “Banca Widiba” o “Widiba”.
2. Nell'utilizzo dei segni distintivi della Società e dei suoi prodotti e servizi le parole che compongono la denominazione potranno essere combinate fra di loro, anche in maniera diversa. La Società può utilizzare, come marchi e segni distintivi, le denominazioni e/o i marchi utilizzati di volta in volta dalla stessa e/o dalle società nella stessa incorporate, e comunque fregiarsi dei segni distintivi del Gruppo Bancario di appartenenza, purchè accompagnati dalla propria denominazione.
3. La Società fa parte del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena. Essa è soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. in base alle disposizioni del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 e degli artt. 2497 e seguenti del Codice Civile. In particolare ai sensi dell'art 61 comma 4 del D. Lgs. 385/1993, è tenuta all'osservanza delle disposizioni che la Capogruppo emana per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo. Gli Amministratori della Società forniscono alla Capogruppo ogni dato ed informazione per l'emanazione delle predette disposizioni.

- Articolo 2 -

1. La Società ha sede legale in Milano. Potranno essere istituiti, con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia, uffici, succursali e rappresentanze in Italia e all'estero.

- Articolo 3 -

1. La durata della Società è fissata al 31 dicembre 2100 e può essere prorogata o anticipata per deliberazione dell'Assemblea dei soci.

- Articolo 4 -

1. La Società ha per oggetto la raccolta del risparmio e l'esercizio del credito nelle sue varie forme (dirette e/o intermedie) e con ogni modalità, anche solo tramite tecniche di comunicazione a distanza, potendo operare secondo le norme e le consuetudini vigenti nelle specifiche giurisdizioni interessate dall'attività della Società. A tal fine essa può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti e previo ottenimento delle prescritte autorizzazioni, compiere, in Italia e all'estero, tutte le operazioni ed i servizi bancari, finanziari e di investimento consentiti dalle applicabili e vigenti disposizioni di legge e regolamentari, operando in ambito finanziario, creditizio, mobiliare e assicurativo (e comunque senza limitazione alcuna di prodotto e/o servizio e/o mercato), e ciò con ogni modalità consentita.
2. La Società può altresì costituire e gestire forme pensionistiche complementari, nonché compiere ogni altra attività e/o operazione strumentale o connessa, necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, quali - ad esempio - attività di natura informatica, telematica o statistica, e ciò anche a favore delle società del Gruppo Bancario di appartenenza ovvero di terzi.
3. La Società può inoltre emettere obbligazioni in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può, altresì, emettere obbligazioni convertibili in proprie azioni o con buoni di acquisto o di sottoscrizione di azioni

(*warrant*), egualmente in conformità alle vigenti disposizioni normative. Può infine assumere partecipazioni in Italia e all'estero, nel rispetto dei limiti di legge.

TITOLO - II

CAPITALE SOCIALE – AZIONI - OBBLIGAZIONI

- Articolo 5 -

1. Il capitale sociale interamente sottoscritto e versato è di euro 170.000.000,000 costituito da numero 170.000.000 azioni (ordinarie) del valore nominale di euro 1,00 ciascuna.
2. Le modalità di circolazione e legittimazione delle azioni sono disciplinate dalla legge.
3. Il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti aventi per oggetto beni diversi dal denaro, secondo le prescrizioni di legge.
4. I Soci potranno versare alla Società somme anche in conto capitale e a fondo perduto infruttifere di interessi ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia.
5. Il capitale sociale può essere aumentato per deliberazione dell'Assemblea dei Soci con emissione di azioni, anche fornite di diritti diversi, in conformità alle prescrizioni di legge.
6. Le azioni ordinarie sono nominative e conferiscono ai loro possessori eguali diritti.
7. Le azioni sono indivisibili ed il caso di comproprietà è regolato ai sensi della legge.
8. Il domicilio dei soci, per quanto concerne i loro rapporti con la Società, è quello dagli stessi indicato e risultante dal libro soci.
9. L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio ed il periodo o le modalità di conversione.

TITOLO – III

ORGANI SOCIALI

- Articolo 6 -

1. Il sistema di amministrazione e controllo della Società è quello disciplinato dai paragrafi 2 e 3 del Libro V, Titolo V, Capo V, Sez. VI bis del codice civile, che prevede un Consiglio di Amministrazione ed un Collegio Sindacale, secondo quanto dispongono gli articoli che seguono.
2. La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
3. Sono organi della società:
 - a) l'Assemblea;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) l'Amministratore Delegato, se nominato;
 - d) il Presidente;
 - e) il Collegio Sindacale.

ASSEMBLEA

- Articolo 7 -

1. L'Assemblea, regolarmente convocata e costituita, rappresenta l'universalità dei Soci. Le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e allo Statuto, vincolano tutti i Soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
2. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria ai sensi della legge e si riunisce presso la sede Sociale o in un altro luogo che sia indicato nell'avviso di convocazione, purché in Italia.

3. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale per l'approvazione del bilancio e per deliberare sugli oggetti attribuiti dalla legge e dallo Statuto sociale alla sua competenza.
4. Non esaurendosi in un giorno la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno, l'Assemblea può disporre la continuazione della riunione assembleare ai giorni seguenti non festivi.
5. L'Assemblea ordinaria:
 - a. approva il bilancio;
 - b. nomina gli Amministratori, ne determina il numero, i compensi annui e le medaglie di presenza, e sceglie tra questi il Presidente, la cui età non potrà essere superiore ad anni 70, al momento della nomina, ed il Vice Presidente determinandone i relativi compensi; revoca gli Amministratori;
 - c. nomina il Presidente e gli altri membri del Collegio Sindacale, ivi compresi i sindaci supplenti, e ne determina il compenso annuo e le medaglie di presenza;
 - d. approva le politiche di remunerazione a favore dei Consiglieri di Amministrazione, dei dipendenti e dei collaboratori - non legati alla società da rapporti di lavoro subordinato - della Banca, nonché i criteri per la determinazione del compenso eventualmente da accordare in caso di conclusione anticipata del rapporto di lavoro o di cessazione anticipata dalla carica, ivi compresi i limiti fissati a detto compenso in termini di annualità della remunerazione fissa e l'ammontare massimo che deriva dalla loro applicazione;
 - e. su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'Assemblea in sede di approvazione delle politiche di remunerazione e incentivazione, può fissare un rapporto tra la componente variabile e quella fissa della remunerazione individuale dei consulenti finanziari rientranti nella definizione di personale più rilevante ai sensi della Circolare di Banca d'Italia 285/2013, superiore a 1:1, ma comunque - entro il limite del 200% della retribuzione fissa ovvero l'eventuale diverso limite fissato dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, fermo restando che la proposta dovrà essere approvata
 - con il voto favorevole di almeno i 2/3 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, nel caso in cui l'Assemblea sia costituita con almeno la metà del capitale sociale;
 - con il voto favorevole di almeno 3/4 del capitale sociale rappresentato in Assemblea, qualunque sia il capitale sociale con cui l'Assemblea è costituita.
 - f. approva i piani di compensi basati su strumenti finanziari;
 - g. delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
 - h. autorizza ai sensi dell'art. 2364, primo comma, n. 5, del codice civile, il compimento, da parte degli Amministratori, degli atti di dimissioni di rami aziendali;
 - i. delibera l'assunzione di partecipazioni in altre imprese comportante una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime;
 - j. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'Assemblea ordinaria.
6. L'Assemblea straordinaria:
 - a) delibera sulle fusioni, sulle scissioni e sullo scioglimento anticipato o sulla proroga della Società, sugli aumenti di capitale e su ogni altra modificazione dello Statuto, nonché sugli altri argomenti prescritti dalla legge;
 - b) delibera sulla nomina e sulla sostituzione dei liquidatori, sulle loro attribuzioni e su ogni altro oggetto espressamente deferito dalla legge alla sua approvazione.

- Articolo 8 -

1. Ferme le previsioni di legge, l'Assemblea sia ordinaria sia straordinaria è convocata dal Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo,

dall'Amministratore Delegato, se nominato ai sensi dell'art. 22. La convocazione può essere effettuata mediante avviso inviato ai soci all'indirizzo di cui all'art. 5, comma 8, nei termini di legge, tramite *fax* o lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, ovvero altro strumento tecnologico comportante certezza di ricezione.

2. In mancanza di convocazione, l'Assemblea è regolarmente costituita e può validamente deliberare quando sia rappresentato l'intero capitale sociale e sia intervenuta la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo.

- Articolo 9 -

1. Possono intervenire all'Assemblea i titolari di azioni aventi diritto di voto che dimostrino la loro legittimazione con le modalità e termini stabiliti dalla legge. Le modalità di intervento sono quelle previste dalla legge.
2. Qualora il Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni assembleari possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere individuato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti. Verificandosi questi requisiti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove anche deve trovarsi il Segretario della riunione.

- Articolo 10 -

1. Ogni azione ordinaria attribuisce un diritto di voto.
2. Coloro che hanno diritto di partecipare all'Assemblea possono farsi rappresentare da terzi, anche non Soci, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, mediante delega scritta.

- Articolo 11 -

1. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, o in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, da un soggetto designato dalla maggioranza dei presenti.
2. Il Presidente dell'Assemblea ha pieni poteri per regolare i lavori assembleari in conformità ai criteri e alle modalità stabiliti dalla legge.
3. Il Presidente è assistito da un Segretario, designato su sua proposta tra gli intervenuti, anche in persona di un non socio, dalla maggioranza dei presenti, incaricato di redigere il verbale da cui dovranno constare le deliberazioni dell'assemblea. Oltre che nei casi previsti dalla legge, quando il Presidente lo ritenga opportuno, può essere chiamato a fungere da Segretario un Notaio, designato dal Presidente stesso.

- Articolo 12 -

1. Per la validità della costituzione dell'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, in ogni grado di convocazione, come pure per la validità delle relative deliberazioni si osservano le disposizioni di legge.
2. Le nomine alle cariche sociali sono deliberate a maggioranza relativa.
3. Tutte le deliberazioni, comprese quelle di nomina alle cariche sociali, vengono assunte mediante voto palese.

- Articolo 13 -

1. I verbali dell'Assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente dell'Assemblea, dal Segretario o dal Notaio. Le copie o gli estratti dei verbali, sottoscritti e certificati conformi dal Presidente del

Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova delle riunioni e delle deliberazioni assunte.

TITOLO - IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - AMMINISTRATORI INDIPENDENTI E PRESIDENTE

- Articolo 14 -

1. La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri che viene stabilito dall'Assemblea e che, comunque, non può essere inferiore a tre né superiore a sette.
2. I componenti del Consiglio di amministrazione devono avere un'età non superiore a anni 75 al momento della nomina e devono possedere i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* vigenti. La composizione del Consiglio di amministrazione, nel suo complesso, riflette un adeguato grado di diversificazione in termini di competenze, esperienze, età, genere e provenienza geografica.
3. Almeno un quarto dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate.
4. Gli Amministratori durano in carica per 3 esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili.
5. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori, per la loro sostituzione si osservano le norme di legge. Qualora per dimissioni o altra causa venisse a mancare la maggioranza degli Amministratori nominati dall'Assemblea, si ritiene dimissionario l'intero Consiglio. In tal caso il Consiglio di Amministrazione rimarrà in carica con pienezza di poteri fino alla sua ricostituzione, ma il Presidente (o, in caso di una sua assenza, chi ne fa le veci) dovrà senza indugio convocare l'Assemblea dei Soci per la nomina di un nuovo Consiglio.

- Articolo 15 -

1. Il Consiglio di Amministrazione nomina un Segretario, su proposta del Presidente, scelto fra i Consiglieri o anche all'infuori dei membri stessi. In caso di assenza o impedimento del Segretario, il Consiglio di Amministrazione designa chi debba sostituirlo.

- Articolo 16 -

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato presso la sede sociale o altrove, in Italia o all'estero, dal Presidente o da chi ne fa le veci, di regola una volta al mese e comunque tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario, ovvero gli sia richiesto dall'Amministratore Delegato, se nominato, o da almeno tre Amministratori. Può essere altresì convocato su iniziativa del Collegio Sindacale.
2. Qualora il Presidente del Consiglio di Amministrazione lo reputi opportuno, le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere da tutti gli altri identificato e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione e intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere, e visionare documenti relativi a tali argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
3. La convocazione del Consiglio è fatta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito dall'art. 21. L'avviso di convocazione - che deve recare la data, l'ora, l'elenco delle materie all'ordine del giorno, il luogo di riunione e gli eventuali luoghi dai quali si può partecipare mediante mezzi di telecomunicazione - dovrà essere inviato mediante avviso con lettera raccomandata, telegramma o telefax, ovvero utilizzando qualunque strumento tecnologico comportante certezza di ricezione, a ciascun Amministratore all'indirizzo da questi comunicato, almeno cinque giorni prima della data fissata per la

riunione. In caso di urgenza il Consiglio può essere convocato almeno 24 ore prima della riunione. Nella stessa forma ne è data comunicazione ai Sindaci.

4. Sono valide le riunioni anche se non convocate come sopra, purché vi prendano parte tutti gli Amministratori ed i componenti effettivi del Collegio Sindacale, a condizione che i consiglieri si dichiarino adeguatamente informati sugli argomenti da trattare.
5. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza o impedimento, da chi lo sostituisce ai sensi di quanto stabilito all'art. 21. Il Presidente coordina i lavori del Consiglio e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie all'ordine del giorno vengano fornite a tutti gli amministratori.
6. Partecipa alle riunioni del Consiglio di Amministrazione, senza diritto di voto, il Direttore Generale.

- Articolo 17 -

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i poteri per l'amministrazione della Società, ad eccezione di quanto riservato dalla legge e dallo Statuto all'Assemblea.
2. Oltre alle attribuzioni non delegabili a norma di legge, fermo quanto disposto dall'Articolo 7, sono di competenza del Consiglio di Amministrazione - e non sono pertanto delegabili - le delibere riguardanti:
 - l'indirizzo generale, nonché l'adozione e la modifica dei piani industriali, strategici e finanziari della Società nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
 - la nomina dell'Amministratore Delegato;
 - la nomina del Direttore Generale e la di lui revoca, sospensione, rimozione e cessazione dell'incarico nonché la determinazione del relativo trattamento economico;
 - la redazione del progetto di Bilancio per sottoporlo all'approvazione dell'Assemblea;
 - la valutazione del generale andamento della gestione sociale;
 - l'istituzione in Italia e all'estero, di uffici, succursali e rappresentanze, comunque denominati, nonché la loro soppressione;
 - la costituzione di comitati o commissioni con funzioni consultive, deliberative o di coordinamento;
 - le politiche di gestione del rischio, nonché la valutazione della funzionalità, efficienza, efficacia del sistema dei controlli interni e dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile nell'ambito delle direttive impartite dalla Capogruppo;
 - l'assunzione e la cessione di partecipazioni, aziende e/o rami d'aziende, fermo restando quanto stabilito dall'art. 2361, secondo comma, del Codice Civile;
 - l'acquisto e la cessione di immobili;
 - i principi per l'assetto generale della Società e, più in generale, per la struttura amministrativa ed organizzativa della stessa;
 - l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni;
 - la nomina e la revoca del responsabile delle funzioni di revisione interna, di conformità e di risk management, sentito il Collegio Sindacale, adottando ogni provvedimento riferentesi al loro stato giuridico e economico;
 - operazioni con parti correlate di maggiore rilevanza ovvero quelle di minore rilevanza rientranti nelle autonomie consiliari.

- Articolo 18 -

1. Per la validità delle riunioni del Consiglio di Amministrazione si richiede la presenza della maggioranza dei membri in carica.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.

3. Le votazioni sono fatte con voto palese.

- Articolo 19 -

1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere constatate in verbali trascritti in apposito libro, sottoscritti dal Presidente della riunione e dal Segretario.
2. Le copie, sottoscritte e certificate conformi dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, da chi ne fa le veci o dal Segretario, fanno piena prova delle riunioni e delle deliberazioni assunte.

- Articolo 20 -

1. Gli Amministratori hanno diritto ad un compenso annuale, che viene deliberato dall'Assemblea ordinaria.

Articolo 21

1. Il Presidente:
 - a) ha la rappresentanza generale della Società di fronte a terzi;
 - b) convoca e presiede l'Assemblea dei soci; convoca e presiede le adunanze del Consiglio di Amministrazione ;
 - c) nei casi di necessità ed urgenza può assumere deliberazioni in merito a qualsiasi affare ed operazione di competenza del Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per quelli riservati alla competenza esclusiva di quest'ultimo. Tali decisioni devono essere assunte su proposta del Direttore Generale, qualora trattisi di erogazioni del credito o attengano al personale, e sentito il Direttore Generale stesso nelle altre materie. Tali decisioni devono essere portate a conoscenza dell'organo competente alla sua prima riunione successiva;
 - d) promuove e sostiene in ogni grado di giurisdizione e di fronte a qualsiasi Magistratura ed anche di fronte ad arbitri, su proposta del Direttore Generale, le liti che interessano la Società, con facoltà di abbandonarle, di recedere dagli atti e dalle azioni e di accettare analoghi recessi dalle altre parti in causa. Consente l'annotazione di inefficacia delle trascrizioni di pignoramenti immobiliari. Presenta denunce e querele;
 - e) nomina gli avvocati e procuratori con mandato speciale in tutte le cause e presso qualsiasi magistratura giudiziaria, amministrativa, speciale e arbitrale nelle quali sia, comunque, interessata la Società;
 - f) rilascia procure speciali a dipendenti o a terzi, anche per rendere interrogatori, dichiarazioni di terzo e giuramenti suppletori e decisorii;
 - g) promuove l'effettivo funzionamento del sistema di governo societario, garantisce l'equilibrio dei poteri con particolare riferimento agli organi delegati, si pone come interlocutore degli organi interni di controllo e dei comitati interni.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le facoltà e i poteri a questo attribuiti sono esercitati dal Vice Presidente.
3. Di fronte a terzi la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

TITOLO - V

AMMINISTRATORE DELEGATO E DIRETTORE GENERALE

Articolo 22 -

1. Il Consiglio di Amministrazione può nominare un Amministratore Delegato, la cui età non potrà essere superiore a anni 67 al momento della nomina, determinando i limiti della delega e le modalità del suo esercizio. Resta salva la possibilità di cumulare nella stessa persona dell'Amministratore Delegato la carica di Direttore Generale.
2. L'Amministratore Delegato, se nominato, riferisce al Consiglio di Amministrazione nei modi e nei termini da questo fissati sullo svolgimento della propria attività, in conformità alle norme di legge.

Articolo 23

1. Il Direttore Generale, oltre alle attribuzioni deferitegli dal presente Statuto, ai poteri delegatigli dal Consiglio di Amministrazione e ad ogni altra attribuzione di sua competenza:
 - a) ha la firma per tutti gli affari di ordinaria amministrazione, sovrintende alla struttura organizzativa della Società e ne è responsabile;
 - b) compie le operazioni e tutti gli atti di ordinaria amministrazione non riservati specificatamente al Consiglio di Amministrazione e da questo non delegati all'Amministratore Delegato, se nominato;
 - c) avanza motivate proposte ai competenti organi amministrativi in tema di credito, di coordinamento operativo del Gruppo bancario, di personale e di spese generali; presenta agli stessi organi amministrativi motivate relazioni su quant'altro di competenza deliberativa degli stessi;
 - d) provvede alla esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Amministratore Delegato, se nominato;
 - e) consente alle cancellazioni di iscrizioni, di trascrizioni, di privilegi e ad ogni altra formalità ipotecaria, alle surrogazioni a favore di terzi ed alla restituzione di pegni, quando il credito garantito risulti interamente estinto ovvero inesistente;
 - f) è a capo del personale ed esercita, nei riguardi di questo, le funzioni assegnategli dalle norme regolanti i relativi rapporti di lavoro.

TITOLO - VI COMITATO CONSULTIVO

- Articolo 24 -

1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di istituire in ogni tempo un Comitato Consultivo dedicato alla Clientela della Società (di seguito anche detto il "CUSTOMERS' TEAM"), determinandone la durata e tutte le regole di funzionamento mediante apposito Regolamento, come di seguito specificato.
2. In ogni caso, sono membri di diritto del CUSTOMERS' TEAM il Direttore Generale, l'Amministratore Delegato, se nominato, e un amministratore indipendente. Oltre ai membri di diritto, quali componenti del Comitato Consultivo partecipano almeno:
 - due esponenti della categoria dei consumatori selezionati tra i clienti della Società;
 - un esperto nella comunicazione digitale d'impresa e nel marketing multimediale.
3. Il Comitato Consultivo viene interpellato a discrezione del Consiglio di Amministrazione sulle seguenti materie:
 - trasparenza bancaria e correttezza delle relazioni con la clientela;
 - lancio di nuovi prodotti e/o servizi sul mercato;
 - altre materie eventualmente individuate dal Consiglio di Amministrazione nell'apposito Regolamento del Comitato.
4. Le modalità di funzionamento del Comitato Consultivo sono indicate in un apposito Regolamento adottato con delibera del Consiglio di amministrazione.
5. Il Segretario del Comitato Consultivo è lo stesso Segretario del Consiglio, salva diversa deliberazione del Comitato Consultivo stesso.
6. Le riunioni del Comitato Consultivo sono convocate in conformità a quanto previsto dal presente Statuto per il Consiglio di Amministrazione. Esso si raduna ogni qualvolta gliene sia fatta richiesta dal Consiglio di amministrazione.

7. Qualora il Presidente lo reputi opportuno, le riunioni del Comitato Consultivo possono tenersi mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che ciascuno dei partecipanti possa essere identificato da tutti gli altri e che ciascuno dei partecipanti sia in grado di seguire la discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti. Il Comitato Consultivo si considera tenuto nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
8. Il Comitato Consultivo è presieduto dal Direttore Generale o, se nominato, dall'Amministratore Delegato. In caso di sua assenza o impedimento, il Comitato Consultivo designa chi debba fungere da Presidente della riunione.
9. Per la validità delle riunioni del Comitato Consultivo si richiede la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. I pareri del Comitato Consultivo sono assunti a maggioranza dei votanti, esclusi gli astenuti.
10. I pareri del Comitato Consultivo non sono vincolanti per gli organi Sociali.
11. La partecipazione al Comitato è gratuita.

TITOLO - VII

INFORMATIVA DA PARTE DEGLI ORGANI DELEGATI

- Articolo 25 -

1. Le decisioni assunte dai destinatari di deleghe devono essere portate a conoscenza del Consiglio secondo le modalità e la periodicità fissate dallo stesso Consiglio che in ogni caso non può eccedere i tre mesi.
2. In particolare, gli organi delegati devono riferire sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo effettuate dalla Società e dalle sue controllate al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale almeno ogni tre mesi.

TITOLO - VIII

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ

- Articolo 26 -

1. La rappresentanza della Società di fronte ai terzi spetta al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, trovano applicazione le previsioni contenute nel precedente art. 21.
3. La rappresentanza è attribuita anche all'Amministratore Delegato, se nominato, nell'ambito della delega a lui conferita dal presente Statuto o dal Consiglio di Amministrazione.
4. La rappresentanza della società è attribuita altresì al Direttore Generale, nell'ambito delle sue attribuzioni, proprie e delegatigli.
5. Il Consiglio di Amministrazione può altresì attribuire la firma sociale a Dirigenti, Quadri Direttivi e dipendenti della Società e a persone in distacco presso la stessa, nonché a terzi estranei, con determinazione dei relativi poteri, dei limiti e delle modalità d'esercizio.
6. Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di singoli atti o categorie di atti.

TITOLO - IX

COLLEGIO SINDACALE

- Articolo 27 -

1. Il Collegio Sindacale è composto da tre Sindaci effettivi e da due supplenti, che durano in carica tre esercizi, sono nominati in conformità alle disposizioni del codice civile e sono rieleggibili, nel rispetto delle norme di legge tempo per tempo vigenti.
2. I membri del Collegio scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica.
3. Non possono essere eletti Sindaci o, se eletti, decadono dal loro ufficio, coloro che si trovino in situazioni di incompatibilità previste dalla legge e che non posseggano i requisiti richiesti dalle vigenti disposizioni. Restano fermi i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa vigente. I componenti del Collegio Sindacale non possono assumere cariche in organi diversi da quelli di controllo presso altre società del Gruppo Monte dei Paschi di Siena nonché presso società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica.
4. Almeno uno dei Sindaci effettivi e almeno uno dei Sindaci supplenti devono essere iscritti nel registro dei revisori dei conti ed aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; per gli altri componenti del Collegio Sindacale rimane fermo il rispetto dei requisiti stabiliti dalle disposizioni pro-tempore vigenti.
5. I componenti del Collegio Sindacale possono essere revocati dall'Assemblea solo per giusta causa e la deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.
6. Le sedute del Collegio Sindacale possono essere tenute mediante l'utilizzo di mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati, possano seguire la discussione e intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti discussi, nonché possano ricevere, trasmettere e visionare documenti relativi a tali argomenti. La riunione si considera tenuta nel luogo indicato nell'avviso di convocazione.
7. Il Collegio Sindacale è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Sindaci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
8. Ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385, il Collegio Sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti di cui venga a conoscenza nell'esercizio dei propri compiti e poteri e che possano costituire irregolarità nella gestione della Società o violazione delle norme che disciplinano l'attività bancaria.

TITOLO - X REVISIONE LEGALE DEI CONTI

- Articolo 28 -

1. La revisione legale dei conti è esercitata, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito registro incaricata ai sensi di legge.

TITOLO - XI BILANCIO, RIPARTO, UTILI

- Articolo 29 -

1. L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.
2. Il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio di esercizio secondo le norme di legge.

Articolo 30 -

1. Gli utili netti, risultanti dal bilancio, destinati saranno ripartiti secondo le delibere dell'Assemblea dopo aver destinato alla riserva legale la quota di legge ed un'ulteriore quota del 5% a riserva statutaria.
2. La Società può deliberare la distribuzione di acconti sui dividendi nei casi, con le modalità e nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

TITOLO - XII**RECESSO****- Articolo 31 -**

1. Il diritto di recesso è disciplinato dalla legge, fermo restando che non hanno diritto di recedere gli azionisti che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti la proroga del termine della Società o l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione delle azioni.

TITOLO - XIII**LIQUIDAZIONE – DISPOSIZIONI FINALI****- Articolo 32 -**

1. Per la liquidazione della Società e per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto si applicano le disposizioni di legge.